


Revenge porn tra Millennials: quando la vendetta diventa virale

Dott.ssa Maria Vittoria Prati, dottoranda di ricerca in diritto penale



Il *cyberbullismo* colpisce sempre più la sfera intima dei minori. Un fenomeno indotto anche dall'uso distorto che oggi i nativi digitali fanno della Rete, in particolare della pratica del *sexting*. Le culture giovani si stanno evolvendo dal punto di vista tecnologico e nascono continuamente nuove forme comunicative nei campi dei *social network* e dei mezzi di messaggistica istantanea (es. *Whatsapp*, *Tik Tok* o *Snapchat*, per citarne alcuni).

Il diritto penale a volte non riesce a stare al passo con questi mutamenti e, in molte occasioni, le difficoltà ad adeguare la norma penalistica all'evoluzione social(e) devono essere supplite dal Giudice che ha il compito di colmare i vuoti normativi attraverso la propria attività nomofilattica e interpretativa.

Uno dei fenomeni che, negli ultimi anni, sembra essere stato maggiormente soggetto alla creazione di un vuoto di tutela è proprio il *sexting* minorile, trattato alla stregua di un comportamento «*che costituisce pur sempre un disvalore giuridico [...], non perseguibile per ragioni di mera opportunità, solo se commesso di mano propria, poiché, dato il disvalore, ne viene perseguita l'esecuzione per mano altrui [...]*»¹

Il connubio fra tecnologia e pornografia, infatti, ha consentito la nascita di nuovi termini lessicali per parlare di erotismo e pornografia, fra cui rientrano a pieno titolo il *cybersex* e appunto il *sexting*, con la precisazione che i due termini devono essere posti in rapporto di *genus a species*, in quanto il *cybersex* include «*qualsiasi attività a sfondo sessuale (comprendente) due o più persone in relazione fra di loro mediante un medium*»², mentre il *sexting* rappresenta la combinazione del termine *sex* (sesso) e *text* (messaggio), volto a definire l'invio di fotografie o video di natura pornografica nell'ambito di una conversazione digitale.

Il *sexting* – a sua volta suddiviso in primario e secondario, a seconda che si tratti di conversazioni in cui gli interlocutori originari scambiano contenuti a carattere sessuale, oppure di conversazioni in cui i contenuti originari vengono inoltrati “a e da terzi” – da strumento di soddisfazione degli

¹Ferrando Mantovani, *Diritto penale. Parte Speciale I, Delitti contro la persona*, 2014, 124 - 125.

²Renato Stella, *Corpi virtuali. Una ricerca sugli usi erotici del web*, 2016, 111 - 113.

impulsi sessuali, può assumere caratteri degenerativi fino a divenire strumento di vendetta ed, in tal caso, viene definito *revenge porn* (vendetta pornografica), concetto che identifica la condotta di chi utilizza il porno autoprodotta dalla vittima minorenne come strumento di minaccia per obbligarla a fare, non fare o dare qualcosa e la condotta di chi utilizza il predetto materiale porno per vendicarsi, appunto, nei confronti della vittima per un torto subito, divulgando i contenuti del *sexting* a terzi o mediante pubblicazione diretta sul web³.

Il *sexting*, quindi, **si basa sulla libera volontà delle parti di scambiarsi messaggi** di un determinato tipo e non costituisce un illecito. Al contrario, il *revenge porn* prevede che **il contenuto sessualmente esplicito venga divulgato a terzi senza il consenso di chi è ritratto** e, in questa ipotesi si configura una fattispecie di reato.

Sul piano normativo comparatistico, le Filippine sono state tra i primi Stati ad emanare una legge contro il *revenge porn*, con l'*Anti - Photo and Video Voyeurism Act of 2009*.

A seguire, numerosi Stati in Europa e nel mondo hanno disciplinato il fenomeno: tra questi figurano Israele (2014), Giappone (2014), Inghilterra e Galles (2015), Scozia (2016), Francia (2016) e 46 Stati Usa (a cui si aggiungono il District of Columbia e Guam).

In Italia, il reato di *revenge porn* è stato introdotto attraverso l'inserimento nel codice penale dell'**art. 612 ter c.p.**, rubricato «*Diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti*», dall'art. 10 della Legge 19 luglio 2019 n. 69.

L'articolo 612 ter c.p. prescrive che: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.*

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.

Il nuovo articolo 612 ter c.p. comprende, quindi, cinque tipologie di azione vietata: inviare, consegnare, cedere, pubblicare o diffondere contenuti sessualmente espliciti.

Con una scelta assolutamente condivisibile, il legislatore ha preferito utilizzare espressioni di uso comune, che non necessitano di particolari attività di interpretazione, così da estendere quanto più possibile l'area del penalmente rilevante.

Le foto o i video a cui si allude possono essere trasmessi in qualsiasi modo, dalla busta affrancata al messaggio *e - mail*, sino alle pubblicazioni più generiche sui *social media* o le *chat* di *whatsapp* e *Telegram*.

Per rientrare in questa categoria **i contenuti** devono risultare appunto “sessualmente espliciti”, quindi coinvolgere nudità, atti sessuali, erotismo e pornografia.

La norma suddivide il reato in due tipologie diverse, che si distinguono anche graficamente attraverso l'esplicitazione in ciascun comma dell'articolo: il primo punisce colui il quale, dopo aver realizzato o sottratto le immagini, compie una delle cinque azioni sopra indicate; il secondo comma,

³Alessia Di Prisco, *Sexting e Revenge Porn: tutela delle vittime secondo l'ordinamento italiano*, 2017 in www.iusinitinere.it.

invece, applica la stessa pena a chi fa altrettanto dopo aver ricevuto o comunque acquisito le foto o i video.

Nel **primo comma**, il soggetto chiede e ottiene l'invio di *selfie* autoerotici, o si mette avanti alla *web-cam* e filma, oppure ancora, conoscendo le *password* di accesso ai *device* della vittima, riesce a prelevare quelle immagini clandestinamente.

Nel **secondo comma** vengono puniti di fatto gli “*inoltra*”: si fa riferimento a coloro che, partecipando ad una *chat* o ad un gruppo, ricevono quei contenuti e a loro volta li inviano, diffondono e pubblicano.

In questa ipotesi, però, perché possano essere puniti tali “*revenger* di secondo grado” bisogna dimostrare che hanno agito **al fine di recare nocumento, ossia per danneggiare il soggetto ritratto**.

La relazione affettiva è un'aggravante, e questo è intuitivo visto che proprio il partner (o ex tale) con maggiori probabilità dispone di quel genere di materiale per averlo, appunto, girato o scattato, o per aver avuto accesso ad ove è custodito.

L'introduzione della citata norma ha risposto alla *ratio* di arginare un fenomeno che ad oggi appare dilagante, soprattutto tra i c.d. *Millennials*, alla luce dei dati riscontrati negli ultimi anni in relazione alla diffusione di immagini sessualmente esplicite senza il consenso del/la rappresentato/a.

Un recentissimo **studio statunitense**⁴ ha evidenziato, infatti, come le persone colpite siano quasi 1 su 10, con percentuali ancora più elevate nel caso dei minori.

Se a questo si aggiunge che il 51% delle vittime contempla la possibilità del suicidio, è di palmare evidenza la gravità del problema.

Un diverso e ulteriore studio,⁵ condotto nel 2018 in seno alla *American Medical Association*, ha stimato che su 110.380 minorenni, rispettivamente il 14,8% e il 27,4% di questi aveva inviato o ricevuto messaggi contenenti immagini sessualmente esplicite. Inoltre, il 12% aveva inoltrato almeno uno di questi *sexts* senza consenso.

In base ad un'indagine⁶ condotta dal *Massachusetts Aggression Reduction Center*, al 58% degli intervistati è capitato di ricevere pressioni per inviare *sexts*. La maggior parte delle volte questi episodi sono avvenuti nell'ambito di rapporti stretti.

Addirittura, esistono numerosi **siti che incoraggiano i propri utenti a caricare, per vendetta, foto e video intimi dei loro ex partner**. È anche frequente che offrano il servizio nell'ambito di *forum*, dove gli altri utenti hanno la possibilità di postare commenti dispregiativi o volgari nei confronti delle persone ritratte nelle immagini.

Il più grande sito *web* di immagini di *revenge porn* è “*Anon-Ib*”, finito alla ribalta nel 2014 per essere stato l'epicentro della diffusione di immagini senza veli di decine di minori e celebrità, *hackerate* e condivise senza permesso (una campagna ribattezzata “*The Fapping*”); tale sito era stato chiuso due anni fa, ma recentemente pare ci siano stati numerosi tentativi di riapertura.

Il punto nodale, a fronte di tale fenomeno, diventa, quindi, come difendersi.

Esistono pronunce - anche tristemente note (avendo comportato il suicidio della persona ritratta) - in cui si è sostenuto che aver concesso di venir filmata durante atti sessuali, e anche di consegnare ad alcune determinate persone il video, comportasse automaticamente il permesso a pubblicarlo *urbi et orbi* su canali comunicativi di massa.

Il nuovo reato punisce solo chi divulga senza il consenso della persona rappresentata: è, quindi, bene chiarire preventivamente che si sta acconsentendo a che quella certa persona ci veda in intimità, ma senza poter inoltrare ad altri quella nostra immagine.

⁴ <https://eurispes.eu/news/eurispes-osservatorio-cyber-security-revenge-porn-la-vendetta-puo-colpire-chiunque/>

⁵ <https://www.globalist.it/life/2019/12/19/nonostante-la-legge-il-revenge-porn-continua-a-mietere-vittime-specie-tra-i-minori-2050633.html>

⁶ <https://eurispes.eu/news/eurispes-osservatorio-cyber-security-revenge-porn-la-vendetta-puo-colpire-chiunque/>

È inoltre importante agire in prevenzione: se si è girato un video e c'è il rischio che altri lo pubblichino, si deve recuperarlo e inviarlo a *Facebook*, che oggi dispone di un algoritmo con cui riconosce le immagini e ne blocca all'istante la divulgazione.

Se la foto o il video sono già stati pubblicati, usare il tasto “Segnala” e chiederne la rimozione al *social*.

Se il *social* non si attiva entro 48 ore, è opportuno scaricare dal sito www.garanteprivacy.it l'apposito modulo e domandare che il Garante si attivi sulla piattaforma. Se passano altre 48 ore inutilmente, si può adire l'autorità giudiziaria.

In tutti i casi, è possibile sporgere querela avanti alla Polizia Postale nel termine di sei mesi da quando si scopre che i contenuti intimi girano nel o in *chat*.

Quando si verificano in concreto questi episodi, è necessario **aiutare i minori**, in quanto tendono ad isolarsi e a nascondere il problema, ritardando l'attivazione del sostegno e il contenimento tecnico della diffusione che ha ormai una portata del tutto allarmante; del resto, come ha affermato anche Roberto de Vita, Presidente dell'Osservatorio *CyberSecurity* dell'Eurispes “*La vendetta può colpire chiunque*⁷.”

⁷ <https://www.glonaabot.it/articoli-correlati/revange-porn-e-allarme-vendetta-puo-colpire-chiunque>